



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede Legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 46 del 18/05/2018

Il giorno 18/05/2018, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto

a norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in Arpa Piemonte. Prima applicazione del Regolamento europeo n.679 del 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente della Struttura Complessa, Dipartimento Affari Amministrativi e Personale, di seguito integralmente riportata:

Con Decreto del Direttore Generale n.11 del 03.02.2011 si approvava il "Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in Arpa Piemonte"

Tale regolamento è stato predisposto secondo lo schema tipo di Regolamento (artt. 20-21 del D.Lgs 196/03) preordinato dalla Regione Piemonte (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'11 maggio 2006, n. 3/R) per i trattamenti di competenza degli Enti controllati/vigilati dalla Regione stessa ed approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il regolamento per il trattamento dei dati personali, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Considerato che il 24 maggio 2016 è entrato in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE Privacy 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tra le novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679, vi sono:

- ☐ *l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è "privacy by design", ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;*
- ☐ *l'introduzione della figura del "Responsabile della protezione dei dati" (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti;*
- ☐ *la responsabilizzazione (accountability) dei titolari di trattamento.*

Considerato che il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- ☐ *di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;*
- ☐ *che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;*
- ☐ *che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione delle autorità di controllo.*

18.5.2018 3 wcz

In fase di prima attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e nelle more della sua diretta applicazione, in conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), si ritiene opportuno adottare il presente Regolamento che identifica le tipologie di dati e di operazioni eseguibili da parte dell'Arpa Piemonte, sostituendo integralmente il precedente adottato con Decreto del Direttore Generale n.11 del 03.02.2011.

Premesso che le strutture dell'Arpa, per la gestione delle attività ad esse attribuite dalla legge e nello svolgimento delle funzioni istituzionali, trattano prevalentemente dati personali comuni, il trattamento di dati sensibili e giudiziari attiene specificamente alle categorie di trattamenti raggruppate secondo l'elenco, di cui all'allegato A, dello schema tipo di Regolamento predisposto dalla Regione Piemonte (artt. 20-21 del D. Lgs 196/03) per i trattamenti di competenza degli Enti controllati/vigilati dalla Regione stessa ed approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Regolamento regionale è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04 luglio 2016, n. 9/R (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)).

Il criterio generale seguito per la stesura del presente Regolamento prevede che qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Arpa sia consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato. Tale trattamento è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, nell'ambito delle finalità istituzionali, l'Agenzia è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati automatizzate o cartacee. Le competenze del Titolare sono esercitate dal Direttore Generale o da suo delegato, formalmente individuato, mentre i Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nelle persone dei Dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice dell'Agenzia. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La loro designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito ma si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità o struttura per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Il Regolamento per il trattamento dei dati personali in Arpa Piemonte si applica a tutto il personale dipendente dell'Agenzia, senza distinzione di ruolo e/o categoria, nonché a tutti i collaboratori a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (collaboratori a progetto, stagisti e borsisti, liberi professionisti, collaboratori terzi, ecc.).

In considerazione del fatto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista

5

SA

della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi, sia in considerazioni del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati.

Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 al fine di darne una prima applicazione, si propone di approvare il "Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in Arpa Piemonte. Prima applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016 " nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente il precedente adottato con Decreto del Direttore Generale n.11 del 03.02.2011.

Atteso che tale prima impostazione verrà rivalutata ed eventualmente reimpostata sulla base delle analisi e degli indirizzi posti in essere dal D.P.O. incaricato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento UE 2016/679.

Tutto ciò premesso:

Visto il Regolamento UE 2016/679;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 s.m.i;

Visto il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Vista la legge regionale 26.09.2016, n. 18.

Visto il Decreto del Direttore Generale n.11 del 03.02.2011.

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Preso atto del parere del Direttore Amministrativo

DECRETA

1. Di approvare il "Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in Arpa Piemonte. Prima applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016 " e il relativo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di fornire un primo adeguamento al Regolamento UE 2016/679, nelle more di una sua piena e completa applicazione;
2. Di dare atto che il presente Regolamento potrà essere suscettibile di revisione e/o integrazione sulla base delle risultanze e degli indirizzi derivanti dall' attività svolta dal D.P.O incaricato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del. Regolamento UE 2016/679
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio finanziario dell'Arpa Piemonte;
4. Di incaricare il Responsabile della Struttura Complessa "Dipartimento Affari Amministrativi e personale" di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nell'albo pretorio telematico e sul sito Internet aziendale.

Ing. Angelo Robotto

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E
GIUDIZIARI IN ARPA PIEMONTE**

Prima applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	Pag	2
Art. 2	Disposizioni generali	Pag	3
Art. 3	Definizioni	Pag	3
Art. 4	Tipi di dati e di operazioni eseguibili	Pag	5
Art. 5	Titolare del trattamento	Pag	5
Art. 6	Registro delle attività di trattamento	Pag	6
Art. 7	Responsabile del trattamento	Pag	6
Art. 8	Incaricati del trattamento	Pag	6
Art. 9	Responsabile del trattamento dati informatici e telematici (D.I.T.)	Pag	6
Art. 10	Responsabile della Protezione dei dati	Pag	7
Art. 11	Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici	Pag	8
Art. 12	Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	Pag	8
Art. 13	Modalità di comunicazione	Pag	9
Art. 14	Diffusione di dati personali	Pag	9
Art. 15	Dati relativi a concorsi e selezioni	Pag	9
Art. 16	Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati	Pag	9
Art. 17	Consenso	Pag	10
Art. 18	Diritto all'oblio	Pag	10
Art. 19	Entrata in vigore – Pubblicità	Pag	11

Art. 1 Oggetto e finalità

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE Privacy (di seguito per comodità **Gdpr**) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il presente regolamento, in fase di prima attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e nelle more della sua diretta applicazione, in conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e s.m.i.), identifica le tipologie di dati e di operazioni eseguibili da parte di Arpa Piemonte.

Premesso che le strutture dell'Arpa, per la gestione delle attività ad esse attribuite dalla legge e nello svolgimento delle funzioni istituzionali, trattano prevalentemente dati personali comuni, mentre il trattamento di dati sensibili e giudiziari attiene specificamente alle categorie di trattamenti raggruppate secondo l'elenco, di cui all'allegato A, dello schema tipo di Regolamento (artt. 20-21 del D.Lgs 196/03) predisposto dalla Regione Piemonte per i trattamenti di competenza degli Enti controllati/vigilati dalla Regione stessa ed approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Regolamento regionale è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04 luglio 2016, n. 9/R (*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)*).

Il trattamento dei dati personali di cui l'Arpa è Titolare dovrà avvenire nel rispetto e a garanzia dei principi di cui all'art. 5 del Gdpr, ovvero secondo i principi di:

- **integrità e riservatezza**: intesa come garanzia che i dati sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- **liceità, correttezza e trasparenza**: intesa come assicurazione che nei confronti dell'interessato i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

- **limitazione della finalità:** i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tale finalità, un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
 - **minimizzazione dei dati:** i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - **esattezza:** i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - **limitazione della conservazione:** intesa come garanzia che i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica quando necessario, a garanzia per gli utenti della fruibilità dei dati e dei servizi, evitandone la perdita.
- Il presente documento si applica a tutti i trattamenti di dati personali comuni e sensibili/giudiziari effettuati dall'Arpa, in tutte le aree fisiche occupate dalla stessa Agenzia.

Art. 2 Disposizioni generali

Qualunque trattamento di dati personali da parte di Arpa è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o gestionali correlate. Nel trattare i dati Arpa osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal vigente codice in materia di protezione dei dati personali (anche in relazione alla diversa natura dei dati), dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico perseguito dall'Agenzia, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, si definisce come:

- a) **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica *identificata o identificabile* ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) **dato sensibile**: ogni particolare informazione che concerne la sfera personale dei singoli che rilevi:

- b1) – l'origine razziale od etnica;
- b2) – le opinioni politiche;
- b3) – le convinzioni religiose o filosofiche
- b4) – l'appartenenza sindacale;
- b5) – lo stato di salute;
- b6) – la vita e l'orientamento sessuale;
- b7) – i dati genetici;
- b8) – i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica;

c) **trattamento dei dati**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

d) **archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

e) **titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

f) **responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

I dati trattabili sono esclusivamente quelli essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, in particolare:

- a) qualora il trattamento sia previsto da una espressa ed esaustiva disposizione di legge;
- b) qualora si evidenzia una rilevante finalità di interesse pubblico, dopo individuazione della fattispecie, su richiesta dell'Amministrazione, effettuata dall'Autorità garante.

I dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale degli individui sono conservati separatamente da tutti gli altri e archiviati con modalità di segretezza.

Art. 4 Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui al successivo articolo 5, nelle schede allegate al presente regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che per alcune tipologie di trattamento, in particolare per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), potranno restare in vigore (**art.6, paragrafo 2, Gdpr**) le misure di sicurezza attualmente previste, ove tali regolamenti contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti (Cfr. *"Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in Materia Protezione dei dati Personali"* del Garante Privacy, p.27).

Art. 5 Titolare del trattamento

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, nell'ambito delle finalità istituzionali, l'Agenzia è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati automatizzate o cartacee.

Le competenze del Titolare sono esercitate dal Direttore Generale dell'Agenzia o da suo delegato formalmente individuato.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, oltre quanto più in generale disposto dal Codice ed alla luce del **principio di "responsabilizzazione" (accountability)** introdotto dal Gdpr, ha il compito di:

- dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- redigere, anche attraverso un Responsabile designato, un **registro delle attività di trattamento (art.30 Gdpr)**, che attesti che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento UE, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo (Garante);
- nominare il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**;
- nominare i **responsabili del trattamento**.

Art. 6 Registro delle attività di trattamento

Il Titolare deve tenere il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è tenuto a metterlo a disposizione dell'Autorità Garante per ispezioni e controlli.

Il registro deve contenere:

- il nome del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- ove possibile, i termini ultimi per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, in modo da "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento".

Art. 7 Responsabile del trattamento

I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nelle persone dei dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice dell'Agenzia. Ciascuno di questi, in considerazione dell'assetto organizzativo di Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03, è designato responsabile delle operazioni di trattamento, gestione, conservazione e distruzione di dati personali utilizzati presso la struttura di competenza per le finalità legate all'esecuzione del proprio incarico.

Art. 8 Incaricati del trattamento

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento dati, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto dal Responsabile del trattamento e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 9 Responsabile del trattamento dati informatici e telematici (D.I.T.)

La responsabilità del trattamento dei dati informatici e telematici è attribuita al Responsabile della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Servizi Informatici. Le competenze del Responsabile di cui sopra riguardano l'attività di controllo e gestione degli impianti di elaborazione o di sue

componenti, di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi di software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su dati), l'individuazione e attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici.

Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici designa, per iscritto, gli amministratori di sistema, previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Art. 10 Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer)

Il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia e contribuisce a dare attuazione ad elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali: i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) cooperare con l'autorità di controllo;
- d) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) predisporre, gestire e aggiornare in collaborazione con le Strutture dell'Agenzia, il Registro dei trattamenti;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento;

- g) fornire supporto al Titolare in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- h) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione al personale dell'Agenzia ed in particolare al Titolare e ai Responsabili di trattamenti dati nominati ai sensi dell'attuale Codice della Privacy;
- i) svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa al tempo vigente.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il conferimento dell'incarico è effettuato con atto scritto del Direttore Generale, mediante Decreto e il suo nominativo viene comunicato all'Autorità di controllo.

Art. 11 Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici

Con Decreto del Direttore Generale n.111 del 03.11.2016 si è individuato il Direttore Amministrativo dell'Arpa Piemonte, quale Responsabile della conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 03.12.2013 (*"Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005"*) e s.m.i

Art. 12 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

L'Arpa così come le pubbliche amministrazioni può comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: come il numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, gli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori.

L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).

Art. 13 Modalità di comunicazione

Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), l'Agenzia deve utilizzare forme di comunicazione individualizzate con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

Art. 14 Diffusione di dati personali

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m) e 19, comma 3, del Codice), anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").

L'Arpa Piemonte valorizza l'utilizzo di reti telematiche per la messa a disposizione di atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Art. 15 Dati relativi a concorsi e selezioni

La diffusione, che l'Arpa può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, ha ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

Art. 16 Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati

Ogni richiesta rivolta all'Agenzia da soggetti privati finalizzata ad ottenere informazioni sul trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche dati, deve essere formulata per iscritto e debitamente motivata. In essa debbono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la richiesta si riferisce. La richiesta deve altresì indicare le norme di legge o regolamento che rappresentano il presupposto giuridico per la sua formulazione.

Le richieste di comunicazione e di diffusione dei dati, provenienti da altri enti pubblici od amministrazioni, sono soddisfatte ai sensi di legge o di regolamento ovvero quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, o dell'Ente.

Non è consentita la comunicazione e diffusione di dati sensibili, salvo che nei casi specificati dalla legge.

Art. 17 Consenso

Ai sensi dell'art 7 del Regolamento europeo in materia di privacy, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell'interessato è espresso nel contesto di una dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile.

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Per le pubbliche amministrazioni la base normativa sostituisce il presupposto del consenso, pertanto i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Il Regolamento consente agli enti pubblici il recupero delle fonti vigenti, pertanto le autorizzazioni ed i provvedimenti generali adottati dal Garante, se compatibili con il nuovo quadro giuridico mantengono validità ed efficacia.

Art. 18 Diritto all'oblio

E' il diritto di ogni individuo ad essere dimenticato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca.

Al venir meno dello scopo rispetto al quale i dati sono stati raccolti, l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali. Il Titolare dal trattamento ha l'obbligo di cancellare i dati personali resi pubblici, con la tecnologia disponibile, chiedendo la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati medesimi. Il Garante sottolinea che gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare dal trattamento se i dati sono trattati solo sulla base del consenso, se non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, se sono trattati illecitamente o se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

Art. 19 Entrata in vigore – Pubblicità

Il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento del Direttore Generale, viene pubblicato per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Agenzia ed entra in vigore l'undicesimo giorno. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet e Intranet dell'Agenzia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

7

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ARPA PIEMONTE

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI COMPETENZA DI ARPA PIEMONTE (Art. 20 – 21 D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

SOMMARIO SCHEDE:

1. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'Arpa compreso collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative.
2. Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente.
3. Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio e infermità.
4. Attività ispettiva.
5. Attuazione norme per il diritto al lavoro dei disabili.
6. Gestione dati relativi ai partecipanti ai corsi ed attività formative.
7. Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
8. Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro.
9. Videosorveglianza con finalità di tutela degli immobili e dei beni.

SCHEDA 1

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'Arpa compreso collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative

(T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i.; D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; contratti collettivi, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; L. R. 26.09.2016 n. 18)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [x] filosofiche [x] d'altro genere [x]
- Opinioni politiche [x]
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato [x]
- Vita sessuale [x]
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Cartaceo [x]

Informatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione [x] a:
 - ⌄ INPDAP – INPS – Centri per l'impiego ai fini delle comunicazioni on line
 - ⌄ Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica
 - ⌄ Commissioni mediche
 - ⌄ Comitato di verifica per le cause di servizio
 - ⌄ INAIL e Autorità di P.S.
 - ⌄ Strutture sanitarie competenti
 - ⌄ Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata.
 - ⌄ Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti.
 - ⌄ Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale.
 - ⌄ Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli appartenenti alle "categorie protette".
 - ⌄ Autorità giudiziaria.
 - ⌄ Organizzazioni sindacali.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stage, tirocini, borse di studio, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole

iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici o privati a cui, ai sensi della legge, viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

I dati relativi all'appartenenza sindacale possono essere trattati qualora i dipendenti abbiano conferito delega, fruiscano di permessi sindacali o siano soggetti a trattenute sindacali o ai fini dell'esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose

I dati sullo stato di salute relativi ai familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

In ordine alla tutela della salute dei lavoratori della sorveglianza sanitaria il dirigente della struttura organizzativa di assegnazione conserva una copia del giudizio medico legale di idoneità o di quello di non idoneità alla mansione, rilasciato dal medico competente in occasione degli accertamenti periodici svolti dal personale dipendente, in applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e /o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

SCHEDA 2

Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente.

Normativa di riferimento:

- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 che al Titolo IV intitolato "Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" al capo V riporta le "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici";
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165"
- il CCNL del Personale Dirigente dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale Integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008 che al capo II del Titolo II riporta la "Responsabilità disciplinare";
- il CCNL del Personale Dirigente dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale Integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008 che al capo II del Titolo II riporta la "Responsabilità disciplinare";
- il CCNL del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale – Parte Normativa quadriennio 2002 – 2005 (Con le modificazioni apportate al CCNL dell' 1 settembre 1995 e le modificazioni introdotte dal CCNL del 10.04.2008) che al capo I del Titolo IV riporta le "Norme disciplinari".
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Finalità del trattamento:

- Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71 D.Lgs 196/2003).
- Attività di controllo (art. 67 D.Lgs 196/2003).
- Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi, comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro (art. 112, comma 2, D.Lgs 196/2003).
- Attività di polizia giudiziaria con riferimento alle ispezioni in materia ambientale.
- Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, D.Lgs 196/2003).
- Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, D.Lgs 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica [x]
- Convinzioni religiose [x] filosofiche [x] d'altro genere [x]
- Opinioni politiche [x]
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato [x]
- Vita sessuale [x]
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Operazioni particolari: Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- Di altro titolare [x]
- Comunicazione [x] a:
 - ✚ Strutture Sanitarie;
 - ✚ CCIAA; Enti previdenziali (Inail, INPS, INPDAP) e Direzione Regionale del lavoro;
 - ✚ Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione (D.Lgs 165/2001);
 - ✚ Autorità giudiziaria, Forze di polizia giudiziaria;
 - ✚ Società assicuratrici (per valutazione e copertura economica indennizzi per responsabilità civile verso terzi);
 - ✚ Incaricati di indagini difensive;
 - ✚ Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del DPR 1199/1971).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e /o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie ed avvocati di parte, altri soggetti legati al procedimento legale) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Si individuano le seguenti tipologie:

- 1) Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- 2) Gestione cause.
- 3) Recupero crediti
- 4) Patrocinio legale per amministratori e dipendenti: il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti dei dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato

SCHEDA 3

Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio e infermità

FINALITA' DEL TRATTAMENTO:

Benefici economici ed abilitazioni (art.68 D.Lgs 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [] filosofiche [] d'altro genere []
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale []
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato []
- Vita sessuale []
- Dati giudiziari []

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione [x] a:
 - ± Compagnia assicurativa.
 - ± Comunicazione all'INAIL, nei casi previsti dalla vigente normativa (*D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.55, comma1, della L.17.05.1999, n.144*)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa gli assicurati possono spedire all'Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.

SCHEDA 4
Attività ispettiva**FINALITA' DEL TRATTAMENTO:**

Attività di controllo e ispettive (art.67 D.Lgs .196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica [x]
- Convinzioni religiose [x] filosofiche [x] d'altro genere [x]
- Opinioni politiche [x]
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato [x]
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione []

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.

Il trattamento ha per oggetto le attività ispettive svolte dall'Arpa, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il personale ispettivo incaricato del trattamento dei dati accede ai soli dati sensibili la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione secondo le norme di legge. Tali informazioni possono consistere in dati giudiziari qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.

le 6 del 28.5.2018 - 23
ALLEGATO A



SCHEDA 5
Attuazione norme per il diritto al lavoro dei disabili

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art.73, comma 2, lettera i, D.L.gs196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio (art.86, comma 1, lettera c, punto 2 D.L.gs196/2003

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [] filosofiche [] d'altro genere []
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [] Anche relativo ai familiari dell'interessato []
- Dati giudiziari []

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione [x] a:

↓ INPS

↓ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SCHEDA 6
Gestione dati relativi ai partecipanti ai corsi ed attività formative

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Finalità di istruzione e formazione (art. 95 D.Lgs .196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [x] filosofiche [x] d'altro genere [x]
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato []
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato alla gestione e valutazione di attività di formazione e di educazione ambientale diretta a soggetti esterni. Nell'espletamento di tali attività possono essere acquisiti dati sensibili relativi allo stato di salute, necessari per permettere la messa a disposizione dei partecipanti ai corsi, che lo richiedano, di ausili necessari all'utile frequenza del corso. Tali dati sono trattati dalla competente struttura dell'Agenzia e per singole iniziative di formazione.

Il trattamento può riguardare dati sensibili anche in relazione a corsi rivolti a particolari categorie di soggetti o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, politiche o di opinione. Tali dati sono trattati dalla competente Struttura dell'Arpa e per singole iniziative di formazione, sempreché, nelle medesime iniziative, ciò sia indispensabile per aderire a richieste di interessati o riconoscere loro benefici.

SCHEDA 7**Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria****FINALITA' DEL TRATTAMENTO:**

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art.85, comma 1, lettera b, D.Lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

- Dati idonei a rivelare:
- Origine razziale ed etnica [x]
- Convinzioni religiose [] filosofiche [] d'altro genere []
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x]
- Stato di salute attuale [x] pregresso [x] Anche relativo ai familiari dell'interessato [x]
- Vita sessuale [x]
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato [x]
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione [X] a:

⬇ Aziende Sanitarie, Regioni.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione, dall'Agenzia Regionale di Sanità, dalle Agenzia e Istituti Scientifici regionali in ambito sanitario, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche di supporto alle funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute.

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di caratterizzare l'esposizione a fattori di rischio, ricostruire i percorsi assistenziali e identificare / confrontare gli esiti di salute, valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie; per tali scopi la Regione ha necessità di effettuare, sulla base di dati privi di elementi identificativi diretti, l'elaborazione e l'interconnessione, con modalità informatizzate, di dati personali gestiti nell'ambito dei diversi archivi del Sistema Informativo Sanitario Regionale.

SCHEDA 8
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (D.Lgs .196/2003 art.85, comma1, lettera e)

Programmazione, gestione, e controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (D.Lgs .196/2003 art.85, comma1, lettera b)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [] filosofiche [] d'altro genere []
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale []
- Stato di salute attuale [x] pregresso [X] Anche relativo ai familiari dell'interessato [X]
- Dati giudiziari []

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale [x]

Automatizzato [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

- Raccolta diretta presso l'interessato []
- Acquisizione da altri soggetti esterni [x]
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. [x]
- Comunicazione [x] a:
 - ➔ INAIL

ALLEGATO A



SCHEDA 9

Videosorveglianza con finalità di tutela degli immobili e dei beni

(D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali; Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali del 08 Aprile 2010; D.Lgs. 14/09/2015 n.151.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica []
- Convinzioni religiose [] filosofiche [] d'altro genere []
- Opinioni politiche []
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale []
- Stato di salute attuale [] pregresso [] Anche relativo ai familiari dell'interessato []
- Dati giudiziari [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Manuale []

Informatizzato []

Supporto di altro tipo:

- Audio []
- video [x]

Comunicazione [x] a:

⬇ Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dietro specifica richiesta.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La conservazione dei dati registrati non supera le ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. La visione dei dati deve essere effettuata nei soli casi strettamente necessari per le finalità di sicurezza, con divieto di accesso o di comunicazione dei dati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie e/o di polizia.

Con riferimento all'attività di controllo e gestione delle informazioni e delle apparecchiature relative ai sistemi di ripresa televisiva antirapina, di cui all'oggetto, e, al fine di ottemperare alle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e al provvedimento generale sulla videosorveglianza del 08 aprile 2010, è stato conferito ad un dirigente, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dalle apparecchiature di cui sopra. Il responsabile deve ottemperare a tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la riservatezza nel trattamento dei dati.